

TRIBUNALE DI MILANO

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per il sig. **Di Pasquale Francesco**, (C.F.DPSFNC90R11M289H) nato a Massa di Somma (NA), il 11.10.1990, e residente in Sant'Anastasia (NA) alla via Porzio, n. 24, ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentato e difeso dall'Avv. M.F. Braccolino (c.f. BRCMFR72H64F839H) ed elett.te domiciliato in Bruscianno (NA), Via C. Cucca, n. 94 presso lo Studio del suddetto avvocato, per delega ed elezione di domicilio depositata unitamente al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni all'indirizzo pec avv.braccolino@pec.it;

ricorrente;

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via C. Freguglia, n.1, (Pal. di Giustizia), pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente;

- L'**Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta"** (C.F. 80194090157) in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via C. Freguglia, n. 1, (Pal. di Giustizia), pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente;

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di

terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2019, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

AVVERSO

Il **Decreto** del Dirigente Scolastico dell'**Istituto L'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta"**, emesso in data 19.10.2018, **(Cfr. Doc. 1)**, con il quale è stato modificato il punteggio definitivo delle graduatorie d'istituto III fascia ATA triennio 2018/2021 per i seguenti profili: Assistente Amministrativo da **punti 20,5 a punti 10,90** e Collaboratore Scolastico da **punti 11,4 a punti 10,90**, con riguardo alla posizione del sig. **Di Pasquale Francesco**, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREMESSO CHE

1. In data 26/10/17, il sig. **Di Pasquale Francesco** presentava domanda di conferma/aggiornamento per il triennio 2017/2019 nelle graduatorie di circo e d'istituto di III fascia per il personale ATA **(Cfr. Doc. 2)**.
2. A seguito di detta domanda, al sig. **Di Pasquale**, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di **20,5** per la graduatoria di assistente amministrativo ed il punteggio di **11,4** per quella di collaboratore scolastico **(Cfr. Doc. 3)**;
3. In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie definitive, in data 11/09/2018 con provvedimento prot. n. 7407c7, il sig. **Di Pasquale** stipulava con il **Dirigente Scolastico dell'I.S.E.O.A "Carlo Porta"** contratto di assistente amministrativo per 36 ore settimanali con decorrenza 11/09/2018 al 30/06/2019 **(Cfr. Doc. 4)**.
4. In data 19/10/2018, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosanna di Gennaro, con Decreto rettificava il punteggio del sig. Di Pasquale da punti **20,5** (graduatoria Assistente Amministrativo) a punti **10,90** e da **11,4** (graduatoria Collaboratore Scolastico) a punti **10,90**, per un problema di calcolo relativo ai contributi versati;

Tanto premesso, è interesse del sig. Di Pasquale Francesco agire in giudizio al fine di richiedere la riconferma dei **20,50** (graduatoria assistente amministrativo) e di punti **11,40** (graduatoria collaboratore scolastico) così come attribuiti della scuola capofila, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/19, con il riconoscimento di punti **9,60** (graduatoria assistente amministrativo) e di punti **0,40** (graduatoria collaboratore scolastico) tolti illegittimamente dal Dirigente Scolastico dell' I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta", previa eventuale disapplicazione dei seguenti documenti:

a. Decreto di rettifica punteggio domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto III fascia ATA- D.M. N. 640 del 30/08/2017, nel quale il **punteggio** del profilo Assistente Amministrativo **da 20,50 veniva modificato in 10,90** e del profilo Collaboratore Scolastico **da 11,40 veniva modificato in 10,90**,

per i seguenti

MOTIVI

A. Giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Il D.M. 640/2017 **art. 9 co 9.4 (Cfr. Doc. 4)**, inoltre, prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, che così recita "Dopo l'approvazione in via definitiva della graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Di qui la

giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

B. Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento

Nel caso di specie, il **Decreto** del 19/10/2018, con cui il Dirigente Scolastico dell' **I.P.S.E.O.A. "Carlo Porta"** ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/19", non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334). Orbene, nel caso di specie il Decreto del 19/10/2018, con cui il Dirigente Sc. dell' **I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta"** ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/19 a tutt'oggi in essere" - non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/19 nel profilo Assistente Amministrativo, l'ulteriore punteggio di **9,6** e nel profilo Coll. Scolastico l'ulteriore

punteggio di **0,5**, erroneamente rettificati.

L'art. 7.7 del D.M. 640/17, infine, così recita: “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza **che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio, pertanto non si ravvisa la necessità di emettere un provvedimento lesivo dei diritti del lavoratore.**”

C. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione dell'art. 7, comma 6, D.M. 640/2017.

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dal sig. Di Pasquale possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario “San Giuseppe” di Acerra (NA) nel seguente periodo dall'01/09/2013 al 31/08/2016.

Il sig. Di Pasquale, infatti, nel periodo indicato (**01/09/2013-31/08/2016**) ha prestato regolare servizio presso l'indicato Ist. Par. “San Giuseppe”, come si evince dal certificato di servizio **Reg. cert. N. 704 del 30/11/2016**, allegato (**cfr. doc. 6**).

Il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale Ata, nella tabella A1 di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: **“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.** Nel caso de quo, il sig. Di Pasquale ha prestato regolare

servizio retribuito, svolto presso l'Ist. Par. "San Giuseppe" di Acerra (NA), attestato dal certificato di servizio e confermato dal **verbale di conciliazione** del 15 dicembre 2016 (cfr. doc. 7) tra il sig. **Di Pasquale Francesco** e la sig.ra **Picardi Maria**, in **qualità di amministratore della "La Palma D'Oro Soc. Coop.** Proprietaria dell'Ist. Par. "San Giuseppe".

Invero, detto "**Decreto**" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - **nella specie quello previdenziale** - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato **per colpe ad egli non imputabili**.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, il quale, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che "**E' ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, CHE CONDIZIONA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PAREGGIATI - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER SOLI TITOLI previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - ALLA INDICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL QUALE SONO STATI CORRISPOSTI I CONTRIBUTI, IN QUANTO TRATTASI DI DISPOSIZIONE CHE, IMPLICANDO INADEMPIENZE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, FINISCE CON L'ASSolvere AD UNA IMPROPRIA FUNZIONE SANZIONATORIA INDIRETTA, IN QUANTO COLPISCE IL DIPENDENTE, A CAUSA DELLA INFRAZIONE POSTA IN ESSERE, IN SUO**

DANNO, DAL DATORE DI LAVORO, CHE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (O DELL'ORGANO LEGITTIMATO A CERTIFICARE, PER SUO CONTO) L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E, CORRELATIVAMENTE, DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA."
(Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che **le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto** (nel caso che ci occupa, l'Istituto " San Giuseppe" di Acerra) *"è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influendo, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per la attribuzione del punteggio"*.

Infatti, la *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente amministrativo, coll. scol.), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno

ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Tornando al caso che ci occupa, come si evince dalla documentazione versata in atti, il **sig. Di Pasquale è in possesso di certificazione** di servizio Registro Certificati 704 del 30/11/2016 proveniente dall'Istituto Legalmente Riconosciuto "**San Giuseppe**" di Acerra, **mediante la quale si attesta che egli ha prestato servizio, in qualità di assistente amministrativo, presso detto istituto negli anni scolastici 2013/2014 (dall'1.09.2013 al 31.08.2014), 2014/2015 (dall'01.09.2014 al 31.08.2015) e 2015/2016 (dall'1.09.2015 al 31.08.2016),** neppure si potrà non riconoscere rilevanza probatoria - decisiva nel caso di specie, al **verbale di conciliazione del 15/12/2016** tra il sig. Di Pasquale Francesco e la sig.ra Picardi Maria, amministratore della " La Palma D'Oro Soc. Coop. proprietaria dell'Ist. Par. "**San Giuseppe**", sulla base dell'obiezione secondo si sia inteso "favorire", senza alcuna conseguenza pregiudizievole, l'odierno ricorrente, atteso che da tale dichiarazione deriva che l'istituto, confermando che il sig. Di Pasquale ha ivi lavorato nei mesi ed anni indicati, che hanno comportato la decurtazione del punteggio in graduatoria oggetto della presente azione, implicitamente riconosce di essere debitore dell'ente previdenziale, per avere omesso di versare parte dei contributi dovuti in ragione del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente, ovvero si pone in essere un atto di ricognizione di debito *ex art.* 1988 c.c.

Per le ragioni sopra espresse, il sig. Di Pasquale chiede l'annullamento del decreto di rettifica punteggio definitivo del 19/10/2018, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2019.

G. Sul danno subito da parte del sig. Di Pasquale a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del sig. Di Pasquale un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, l' **I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta"** con decreto dirigenziale del **19/10/2018** provvedeva alla rettifica del punteggio del sig. Di Pasquale.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Sul periculum in mora

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in*

mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con la perdita di un reddito certo.

In riferimento all'art. 7.7 del D.M. 640/2017 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio."

Il sig. Di Pasquale, pertanto, ribadisce che avrebbe potuto produrre un reddito continuando a lavorare fino al 30 giugno 2019 con il **contratto di lavoro prot. n. 7407c7 del 11/09/2018 risolto** e maturare ulteriore punteggio da inserire nei prossimi aggiornamenti di graduatorie.

Il sig. Di Pasquale, inoltre, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato! Pertanto il sig. Di Pasquale **dal 19 ottobre**, quindi, è privo di reddito.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutte le anzidette ragioni,

Con il presente ricorso, il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del **Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro**, affinché, voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto inaudita altera parte o, in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo, per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- IN VIA PRELIMINARE:

- rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e dell'I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta", o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue;

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta", con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria e l'annullamento del decreto di risoluzione contratto a tempo determinato Protocollo n. 7407c7 del 11/09/2018.

NEL MERITO:

Via Camillo Cucca, 94 80031 Brusciano (NA)

Pec: avv.braccolino@pec.it e-mail: avv.mariafrancesca@gmail.com

-per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto del 19/10/2018, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S.E.E.O.A. "Carlo Porta", o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del contratto a tempo determinato prot. n. 7407c7 del 11/09/2018 e del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e profilo di collaboratore scolastico,

-per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il ripristino del contratto di lavoro prot. n. 7407c7 del 11/09/2018 ed il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dal **11/09/2018**;

-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. " San Giuseppe" di Acerra (NA) dal dall'01/09/2013 al 31/08/2016.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Maria Francesca Braccolino ex art. 93 c.p.c.

- IN SUBORDINE:

nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente,

di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare all'**Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta"** l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro il contributo unificato è di €. 43,00.

Si producono:

1. Decreto del 19/10/2018;
2. Copia domanda di conferma/ aggiornamento per il triennio 2017/2019 nelle graduatorie di circo e d'istituto di III fascia per il personale ATA;
3. Copia Graduatoria d'Istituto;
4. Copia contratto di assistente amministrativo per 36 ore settimanali con decorrenza 11/09/2018 al 30/06/2019;
5. Copia D.M. 460/2017;
6. Copia certificato di servizio Reg. cert. N. 704 del 30/11/2016;
7. Copia verbale di conciliazione del 15 dicembre 2016.

Brusciano, 03/12/2018

Avv. Maria Francesca Braccolino